

Protocollo d'intesa

Tra

Acque S.p.A., con sede legale in Empoli (FI), Via Garigliano 1- P. IVA 05175700482

e

Acquedotto Del Fiora S.p.A., con sede legale in Grosseto (GR), Via Mameli, 10 -P. IVA 00304790538

nel prosieguo anche solo AdF e, congiuntamente, anche solo 'le Parti'

PREMESSO CHE

- A) Acque S.p.A.** – facente parte del Gruppo ACEA S.p.A., affidataria dal 01/01/2002 e gestore del SII nella regione Toscana dell'ex AATO n.2 "Basso Valdarno" e svolge, tra le altre, attività di controllo, studio, e ricerca su acque destinate al consumo umano e ciclo acque reflue; in particolare effettua, attraverso il proprio laboratorio di analisi, i controlli analitici interni previsti dalle normative vigenti. A tal riguardo dispone di strumentazioni ed apparecchiature all'avanguardia unitamente a competenza scientifica e consolidata esperienza;
- B) AdF S.p.A.** - società pure facente parte del Gruppo ACEA S.p.A e anch'essa gestore del SII - in Toscana – dal 2002 il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) in tutta la provincia di Grosseto e in 28 Comuni della provincia di Siena (ex AATO n. 6 "Ombrone"); in virtù del proprio ruolo istituzionale ha necessità di eseguire analisi organolettiche, fisiche, chimico fisiche, chimiche, microbiologiche ed ecotossicologiche su campioni prelevati nel territorio gestito; in particolare l'Azienda ha necessità di stipulare, secondo la normativa vigente, apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Oggetto

Le Parti dichiarano e s'impegnano a cooperare reciprocamente per disciplinare i loro rispettivi rapporti e le attività in funzione dell'integrale attuazione di quanto indicato in premessa.

Il presente Protocollo di Intesa definisce e regola i rapporti tra Acque S.p.a. e AdF S.p.A. ed è finalizzato all'esecuzione da parte di Acque, attraverso il proprio laboratorio interno, di

attività di analisi organolettiche, fisiche, chimico fisiche, chimiche, microbiologiche ed ecotossicologiche su acque destinate al consumo umano, sorgive, superficiali, sotterranee e reflui per soddisfare le necessità di AdF ai fini del controllo di gestione e della verifica del rispetto dei limiti previsti dalle normative vigenti;

Il servizio ha per oggetto l'attività di ritiro campioni, le determinazioni in laboratorio secondo le metodiche analitiche previste dalla normativa vigente in materia o secondo specifiche concordate tra le parti come riportato nell'Accordo Quadro allegato alla presente convenzione, la digitalizzazione e restituzione dei dati analitici.

L'esecuzione delle analisi è finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti previsti dalle normative vigenti e di quelle che dovessero eventualmente entrare in vigore nel periodo di validità dell'appalto e al controllo di gestione.

L'affidamento del servizio potrà essere anche parziale, ovvero riguardare solo alcune parti di quanto riportato nell'Accordo Quadro.

2. Durata

Le parti concordano che il service oggetto del presente protocollo potrà essere utilizzato entro il 31/12/2021.

Nel caso in cui alla scadenza del termine non sia stata raggiunta la somma indicata al punto 4, il protocollo è da intendersi valido fino al raggiungimento della stessa.

3. Modalità operative

Acque S.p.A. dovrà impegnarsi ad eseguire tutte le attività descritte nell'allegato 1 parte integrante del presente Protocollo e di seguito riassunte:

- a) Ritiro e trasporto presso le sedi del laboratorio di campioni di acqua potabile e reflui.
- b) Esecuzione di analisi organolettiche, fisiche, chimico-fisiche, chimiche, microbiologiche ed ecotossicologiche secondo le metodiche analitiche in ottemperanza alle vigenti norme in materia o secondo specifiche concordate tra le parti.
- c) Digitalizzazione dei dati analitici secondo formato elettronico indicato da AdF e loro restituzione anche su supporto cartaceo.

Tutte le richieste inerenti le attività descritte nell'allegato 1 e 2, parte integrante del presente Protocollo di Intesa, potranno essere anche di tipo verbale o telefoniche seguite da conferma scritta il primo giorno lavorativo utile e potranno comportare anche l'esecuzione immediata di una o più attività.

Per l'elenco completo dei parametri da sottoporre a controllo, si rinvia all'allegato 2 dell'Accordo Quadro.

Acque S.p.A dovrà tempestivamente segnalare con nota scritta qualunque malfunzionamento delle apparecchiature che ne impedisca il normale esercizio e pertanto non consenta l'esecuzione del servizio. Resta inteso che Acque S.p.A dovrà garantire in ogni caso il risultato con le scadenze previste nel presente Accordo eseguendo l'analisi a proprio carico e presentando, per la preliminare approvazione, le modalità operative per l'esecuzione delle analisi con l'indicazione del laboratorio nel quale si intende eseguirle.

4. Corrispettivi

In considerazione del fatto che AdF S.p.A e Acque S.p.A fanno riferimento allo stesso gruppo industriale e che le due aziende, congiuntamente con Publiacqua S.p.A. stanno valutando una riorganizzazione dell'attività di laboratorio da attuare nel medio-lungo periodo che possa portare a nuove sinergie e ad una maggiore efficienza, i corrispettivi pagati dal Fiora ad Acque Spa hanno carattere di rimborso e sono definiti al fine di avere una copertura dei costi.

AdF S.p.A. riconoscerà a Acque S.p.A. per lo svolgimento delle attività sopra descritte, un compenso pari ad € 200.000 di cui € 0,00 per oneri inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso. Nel rispetto dell'art. 26 del D. Lgs.81/2008 e s.m.i. è stata effettuata la valutazione dei rischi interferenti sui luoghi di lavoro interessati e ne è stata riscontrata l'assenza. Il pagamento dei servizi in oggetto avverrà tramite bonifico bancario dietro presentazione da parte dell'Impresa di regolare fattura, da emettersi all'ultimazione dei lavori e redazione del certificato di pagamento; il pagamento della fattura relativa avverrà a 60 gg. data emissione fattura.

5. Modifiche

Eventuali modifiche al presente Protocollo di Intesa potranno essere apportate con il consenso unanime delle Parti che lo hanno sottoscritto, mediante sottoscrizione di un atto integrativo.

Le Parti concordano che il presente Protocollo di Intesa, alla sua scadenza, potrà essere rinnovato per lo stesso periodo e per il medesimo oggetto, fatte salve condivise intese di modifiche e integrazioni che dovessero intervenire anche durante la sua durata.

6. Contenzioso

Ognuna delle Parti può recedere da esso, previa comunicazione scritta all'altra Parte, mediante raccomandata A/R o PEC, da effettuarsi almeno novanta giorni prima della data dalla quale non intende più aderire, senza che per ciò possa essere chiamata a rispondere di qualsivoglia responsabilità.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 le parti si daranno reciprocamente atto che i dati relativi a ciascuna verranno utilizzati in conformità alla normativa vigente e si autorizzano reciprocamente al trattamento degli stessi.

In caso di controversie derivanti dall'esecuzione e/o interpretazione del presente Protocollo di intesa, qualora non venisse raggiunto un accordo bonario tra le parti, viene esclusa la competenza arbitrale e la definizione delle controversie è demandata alla magistratura ordinaria del Foro competente per territorio.

7. Tracciabilità

Acque S.p.A. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni. Acque S.p.A. si impegna a dare immediata comunicazione ad AdF ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Grosseto della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente protocollo di Intesa, l'esecutore prenderà atto dei codici CIG che saranno comunicati contestualmente al contratto.

8. Natura del presente Protocollo d'intesa

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il presente Protocollo rappresenta le intese raggiunte tra le Parti medesime con riferimento al contratto sopra descritto.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, AdF S.p.A. informa Acque che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività e per l'assolvimento degli obblighi di cui alla legge e ai regolamenti in materia.

Ciascuna delle Parti sottoscrive il presente Protocollo per accettazione dei termini in esso indicati, in data 01/04/2021

Per AdF Spa



Per Acque Spa
